

(N. 473-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1949 (V. Stampato N. 476-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dell'Industria e Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1949

Utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.

ONOREVOLI SENATORI. — I. Il movimento turistico ha sempre costituito per l'Italia una delle voci più importanti per l'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Il suo incremento rientrava e rientra perciò tra i compiti dello Stato, trattandosi di interessi che investono l'economia nazionale.

Giustificato e doveroso quindi l'intervento della pubblica finanza per stimolare, promuov-

vere ed affiancare le iniziative di Enti e di privati aventi interesse turistico.

Un primo intervento diretto, con prestazioni finanziarie, si ebbe con legge 26 maggio 1932, n. 627, con la quale fu autorizzato uno stanziamento di lire 10 milioni, per un periodo di 10 anni, allo scopo di ridurre (mediante concorso dello Stato) l'onere degli interessi passivi dei mutui contratti dalle aziende alberghiere

Erano gli anni della grande crisi italiana, conseguente alla rivalutazione monetaria.

In questo settore si tentò di porre riparo alle disastrose ripercussioni della rivalutazione.

Si venne quindi al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che ha la caratteristica di creare uno strumento permanente per il credito alberghiero e turistico a lunga scadenza.

Con questa legge si diede vita ad una sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, con capitale proprio, istituita presso la Banca Nazionale del lavoro, col compito di concedere mutui a favore « di chi intende costruire ed arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, locali e impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico ».

Il capitale della Sezione autonoma doveva essere non inferiore a 50 milioni.

La disponibilità dei mezzi finanziari doveva essere realizzata (oltre che col capitale sociale) mediante emissione e collocamento di obbligazioni in misura corrispondente ai mutui fatti e fino ad un ammontare nominale massimo di dieci volte il capitale versato.

Questo decreto, di carattere strumentale, trovò il suo naturale complemento e, direi, il suo presupposto nel successivo regio decreto-legge 16 agosto 1937, n. 1669, col quale si provvide da un lato ad un più adeguato stanziamento nel bilancio dello Stato per concorsi finanziari e dall'altro a organizzare le forme di detti concorsi.

In particolare si stanziavano lire 200 milioni annui per il periodo di 25 anni da erogarsi sotto forma: a) di contributo rateale per 25 anni nei mutui concessi dalla sezione autonoma; b) di contributo *una tantum* per nuove opere; c) di contributo rateale, venticinquennale, sul capitale impiegato per nuove costruzioni di alberghi ceduti in affitto (a titolo di concorso sul canone di locazione).

Questa legge, venuta in un momento di agitata vita politica internazionale (impresa etiopica con relative sanzioni - guerra di Spagna) e seguita dallo scoppio della grande guerra, ebbe risultati modesti. Risultano i seguenti dati:

Mutui stipulati: n. 27 per lire 53.564.000.

Con un onere complessivo per i 25 anni, a carico dello Stato, di lire 32.853.500.

Contribui rateali. a titolo di concorso affitto: n. 5 con un onere complessivo dello Stato di lire 6.671.875.

Contributi « una tantum »: a n. 170 esercizi per complessive lire 43.060.000.

II. Il conflitto mondiale, con le distruzioni conseguite dagli eventi bellici, riportò la nostra attrezzatura turistica (specie nel settore alberghiero) a proporzioni di grave insufficienza

Era evidente che la legge del 1937 non era più adeguata alla nuova situazione, sia per la modestia dei mezzi (divenuti irrisori a causa della svalutazione della moneta) sia perchè rivolta esclusivamente al finanziamento di opere nuove o di miglioramento mentre era presente la massa delle opere distrutte o danneggiate dalla guerra.

Lo Stato finiva sostanzialmente col restare assente nello sforzo per la ripresa turistico-alberghiera.

In dipendenza di ciò fu emanato il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, col quale si rielabora e completa la materia del precedente decreto del 1937.

Si estende il contributo dello Stato ai mutui accesi o da accendere per « riparazione », « ricostruzione » e « arredamento » di alberghi, stabilimenti ed impianti in genere.

Si fissa tale contributo nella misura del 2,50 per cento sul mutuo per 25 anni e si mantiene il contributo *una tantum* nella misura massima del 25 per cento sul capitale effettivamente impiegato per opere di riparazione, ricostruzione ed ampliamento non ammesse al beneficio del contributo rateale. Si abbandona invece il concorso sull'affitto.

Per i mezzi si tentò di provvedere mediante lo stanziamento di 50 milioni, per 25 anni, sul bilancio dello Stato autorizzando, con decreto di pari data n. 453, la Sezione autonoma per il credito alberghiero turistico ad aumentare il capitale sociale oltre il limite di 50 milioni esistente.

Le necessità si rivelarono però infinitamente superiori alla disponibilità.

Inoltre il collocamento delle cartelle si presentò difficile e il realizzo di molto al di sotto

della pari. Veniva quindi a sfumare in parte l'utilità del mutuo.

Col decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, lo Stato tentò ancora di movimentare il settore. Elevò la misura del contributo rateale dal 2,5 al 3 per cento; consentì la corresponsione del contributo direttamente agli interessati senza necessità di mutuo; consentì la possibilità di sconto del contributo stesso presso banche e infine dispose nuovi stanziamenti in bilancio per 27 anni nella misura di lire 75 milioni (per i primi due anni 1948-49 e 1949-50) e di lire 150 milioni per gli anni successivi, con riduzione degli stanziamenti a 75 milioni nei due ultimi esercizi.

Questo aumento nello stanziamento fu destinato per i soli contributi rateali. Con esso si consentiva una ulteriore possibilità di opere finanziate per 5 miliardi cui dovevano far riscontro oltre altri 5 miliardi di opere a totale carico degli interessati, dato che il mutuo non deve sorpassare il 50 per cento della spesa dell'opera e il 25 per cento di quella dell'arredamento.

A questo punto si fece decisamente sentire la deficienza di risparmio mobilitabile con le cartelle. Queste trovarono difficoltoso collocamento pur con una perdita di un quarto ed oltre del valore nominale.

III. Va tenuto presente che in forza della legge 1946 n. 452, si era dato il termine di un anno agli interessati per la presentazione delle domande di contributo.

In ottemperanza a tale disposizione affluirono nell'annata n. 2056 domande per un ammontare di spesa di lire 41.286.796.219.

Naturalmente tale spesa è riducibile in sede di revisione da parte degli organi erogatori. Si prevede una riduzione a circa 27 miliardi, con larga approssimazione.

A tutt'oggi sono state deliberate 360 domande per una spesa di lire 6.986.459.144.

IV. Su questa situazione viene ora a collocarsi il disegno di legge in esame.

Era naturale che anche al settore turistico venissero destinati fondi E.R..P.

Poichè attraverso il piano Marshal si mira a realizzare l'equilibrio economico dei singoli

Stati partecipanti, non si poteva trascurare la voce turismo che tante parte ha nella formazione del nostro reddito nazionale.

È sotto questo particolare profilo che è stata consentita la mobilitazione di un'aliquota del fondo lire per previsti complessivi 23 miliardi in quattro esercizi.

Con l'esercizio 1948-49 la somma disponibile è di 8 miliardi.

Noi siamo chiamati a precisarne l'investimento.

V. È evidente che una parte di questo denaro è opportuno sia assegnata per il soddisfacimento delle domande già presentate. Si tratta infatti di progettazioni pronte, in corso di esame, il cui realizzo è di immediata possibilità.

Ne può derivare un (relativamente) immediato incremento di reddito turistico-nazionale.

Il disegno di legge realizza tale obiettivo con le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Con l'articolo 1 si finanzia fino a tre miliardi la Sezione di credito alberghiero e turistico per la concessione di mutui e sconto di contributi diretti rateali. In sostanza si sopperisce alla deficienza di risparmio mobilitabile con le cartelle.

Con l'articolo 2 si dispone l'utilizzazione di un miliardo per contributi *una tantum* sulla base del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 e un miliardo per nuovi contributi «straordinari» da erogare in favore di coloro che presenteranno domanda in base alla emananda legge. Saranno concessi a coloro che eseguiranno le opere entro il 10 giugno 1951.

VI. Vi sono zone d'Italia di sviluppo turistico inadeguato e vi sono correnti nuove di traffico.

Per l'uno e per l'altro caso è parso opportuno provvedere; e poichè lo strumento fondamentale, indispensabile per il movimento turistico è l'attrezzatura alberghiera si è concentrata una disponibilità di tre miliardi per questa voce (quasi in maniera esclusiva).

L'articolo 4 dispone appunto la concessione di anticipazioni fino a tale importo per mutui (e solo per mutui) occorrenti per costruire e arredare nuovi alberghi e pensioni a tipo alber-

ghiero, ampliare, migliorare ecc. quelli esistenti.

E si è riservato il 65 per cento alla sola Italia meridionale.

In tal modo si viene incontro alle zone depresse in vista della particolare loro rispondenza allo sfruttamento turistico. La stessa percentuale del sessantacinque per cento viene assegnata all'Italia meridionale sul miliardo messo a disposizione per contributi « straordinari » (articolo 11).

VII. Queste le linee fondamentali del disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione.

Con esso non si risolve ancora la deficitaria nostra organizzazione turistica. Mentre infatti, con queste disponibilità, non si riesce da un lato a far fronte alle domande già presentate, dall'altro i mezzi per nuove domande (articolo 4) potranno consentire l'approntamento di nuove stanze d'albergo per un numero di circa 3-4 mila tenuto conto che il costo unitario (compreso arredamento) va da un minimo di un milione a un massimo di un milione e mezzo.

Comunque è un notevole avviamento verso la sufficienza, avviamento che sarà completato dagli stanziamenti sullo stesso fondo E.R.P. previsti per i prossimi esercizi.

VIII. Detto della impostazione fondamentale del disegno di legge resta da dire qualche cosa in ordine alla sua formulazione tecnica e in ordine ad alcuni criteri indicati per la strutturazione degli organi di attuazione.

Sul primo punto la IX Commissione trova che la formulazione del disegno di legge è piuttosto complessa, di non immediata percezione e in qualche punto lacunosa.

Ad esempio nell'articolo 4 si sarebbe potuto meglio scolpire il concetto che tra le nuove costruzioni devono comprendersi anche quelle già distrutte da eventi bellici.

Esso già appare dalla dizione dell'articolo in quanto ricostruire *ab imis* significa costruire *ex novo* e la relazione ministeriale al disegno di legge ne fa espressa menzione; ma lo si poteva dire meglio.

All'articolo 5 si sarebbe potuto meglio affermare la possibilità di garanzie ipotecarie

su immobili di terzi. La sezione autonoma di credito su ciò si regola secondo la normale prassi bancaria ma il dirlo esplicitamente non nuoceva.

In ordine alla strutturazione degli organi di esecuzione si critica il modo di composizione della Commissione consultiva sull'accoglimento delle domande (articolo 3).

Risulta composta quasi esclusivamente di funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato mentre più logico apparirebbe un decentramento di funzioni ed organi, bastando per un giusto equilibrio nella distribuzione regionale l'intervento del Commissario per il Turismo.

È pur tempo di dare pratica attuazione alla conclamata necessità di decentramento amministrativo.

Le Camere di commercio, ad esempio, perchè non dovrebbero aver voce in capitolo? Le Regioni a statuto speciale, aventi funzione legislativa in materia di turismo, perchè non dovrebbero assolvere in maniera autonoma questa funzione?

Perchè non dovrebbe essere chiamato a far parte della Commissione un lavoratore della mensa specie in relazione alla tutela degli interessi di organismi cooperativi operanti nel settore turistico?

IX. Un punto di particolare rilievo critico è la regolamentazione di anticipazioni per mutui a favore di opere per la città di Roma e località viciniori di cui all'articolo 12.

Teoricamente si ipotecano anche i fondi futuri in vista delle necessità per l'Anno Santo.

Che queste necessità esistano nessuno pone in dubbio; che si debba fare qualcosa di particolare al riguardo, neanche; ma la formulazione è troppo lata.

Dovrà sopperirvi il senso di responsabilità degli organi preposti.

Al riguardo la IX Commissione aderisce ad apposito ordine del giorno inteso a restringere, nella attuazione, l'ampiezza della norma.

X. Questo si dice perchè, nonostante le pecche riscontrate, la Commissione è del parere che il disegno di legge venga approvato così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Militano per questa soluzione imprescindibili esigenze di tempo.

Emendare significherebbe rinviare all'anno venturo l'esecuzione della legge e noi abbiamo bisogno immediato delle opere che essa tende a realizzare.

Il danno sarebbe gravissimo non solo per i mancati possibili redditi dell'imminente Anno Santo ma anche per le sfavorevoli ripercussioni propagandistiche per l'avvenire qualora la massa dei pellegrini e turisti prevista per il prossimo anno trovasse assoluta insufficienza alberghiera.

Il danno sarebbe particolarmente grave per le regioni del Mezzogiorno.

Noi quindi invitiamo il Senato ad approvare la legge senza emendamenti, con l'impegno nostro e del Governo che nella formulazione della prossima legge per il secondo stanziamento E.R.P. sarà provveduto in forma più adeguata. -

TOMÈ, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di lire 3 miliardi alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Tale somma verrà utilizzata dalla predetta Sezione per le operazioni di mutuo consentite dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, nonchè per lo sconto dei contributi diretti rateali, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399.

I mutui di cui al precedente comma non potranno superare, nel rispettivo loro ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

L'eventuale disponibilità residua dell'anzidetta somma di lire 3 miliardi sarà destinata per gli scopi indicati nel successivo articolo 4.

Art. 2.

È autorizzata la concessione:

a) di fondi integrativi, entro il limite di lire un miliardo in aumento agli stanziamenti stabiliti con l'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e devoluti successivamente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, per i soli contributi una volta tanto, previsti dall'articolo 1, n. 1 del suaccennato regio decreto legislativo n. 452.

Gli stanziamenti di cui allo stesso regio decreto legislativo n. 452, a decorrere dall'esercizio 1957-58, saranno ridotti alla somma di lire 2.500.000, per provvedere ai pagamenti di cui all'articolo 3, n. 1, e all'articolo 19 del surrichiamato decreto legislativo;

b) di nuovi fondi, entro il limite di lire un miliardo, per contributi straordinari a favore di coloro che, entro il 10 giugno 1951, eseguano opere di interesse turistico, ivi compresi arredamenti, senza beneficiare delle provvidenze previste dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, le cui norme e modalità, per quanto non disposto con la presente legge, vengono osservate per la concessione di detti contributi.

Per l'utilizzazione delle somme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, si osserva la norma contenuta nell'articolo 18 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Art. 3.

Coloro che intendano chiedere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo, devono far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo, prima dell'inizio delle opere, regolare domanda, corredata dal progetto di massima delle opere stesse e dal preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del Genio civile.

Per le opere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, salva l'eccezione di cui al seguente comma, la spesa ammissibile a contributo, che deve risultare dal preventivo, è limitata a quella necessaria per il completamento delle anzidette opere. In tal caso, la domanda deve pervenire al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per coloro ai quali non siano stati assegnati dall'apposito Comitato i contributi una volta tanto o rateali stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, e chiedano di rinunciare alle provvidenze anzidette, i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, possono essere concessi anche per le opere che siano state iniziate prima della presentazione di apposita domanda, alla quale può essere allegato il solo preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del Genio civile. L'ammontare compless-

sivo dei contributi che possono essere concessi a norma del presente comma, non può comunque eccedere la somma di lire 300 milioni.

Coloro che ottengano i mutui previsti dall'articolo seguente possono chiedere i contributi di cui alla stessa lettera *b*) del precedente articolo, per la sola parte di spesa eccedente la somma mutuabile e non oltre l'ammontare di quella ammissibile a contributo. Ove il mutuo non venga concesso, il contributo è commisurato all'intera spesa, osservati, nei singoli casi, i limiti stabiliti nel presente articolo.

Il Commissariato del turismo, sentita una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro e dell'industria e commercio, su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande, fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate.

La suddetta Commissione è così composta:

- 1) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) un rappresentante del Ministero della industria e del commercio;
- 5) un rappresentante del Commissariato per il turismo;
- 6) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;
- 7) un rappresentante degli albergatori, designato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso.

Espletterà le funzioni di segretario del Comitato un funzionario del Commissariato del turismo, di grado non inferiore al 9° di gruppo A.

Art. 4.

È autorizzata, altresì, la concessione di anticipazioni entro il limite di lire 3 miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi e di pensioni a tipo alberghiero ed il miglioramento, ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti, nonchè per la realizzazione in genere di iniziative di interesse turistico, per cui non spettino o non vengano concessi i contributi una volta tanto o rateali già stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, purchè ne sia effettuata richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad uno degli Istituti indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Copia dell'anzidetta istanza, corredata della relazione tecnica e del piano economico-finanziario, deve essere presentata al Commissariato per il turismo.

Le opere per le quali vengono concessi i mutui suddetti, devono essere ultimate nei termini stabiliti dall'articolo 6 della presente legge.

La concessione dei mutui può essere effettuata da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli del Credito fondiario, designati dal Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo.

Art. 5.

I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili adibiti agli scopi indicati nel menzionato articolo o su altri immobili di proprietà del mutuatario, al quale possono essere eventualmente chieste ulteriori garanzie, come fidejussioni di Enti, Società o persone solvibili, deposito di titoli e simili.

Per quanto non disponga diversamente la presente legge, detti mutui sono accordati in base alle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni stesse stabilite dalle norme che regolano i mutui del-

la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

I mutui stessi devono essere autorizzati dal Commissariato per il turismo, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

Le opere alberghiere per cui vengono concessi i contributi od i mutui di cui alle norme della presente legge, sono soggette al vincolo della destinazione venticinquennale stabilito dall'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e fruiscono, insieme alle altre opere di interesse turistico indicate nell'articolo 12 dello stesso decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste, subordinatamente alla loro ultimazione entro il 10 giugno 1951, a meno che non trattisi di opere di particolare importanza che richiedano un più lungo periodo di tempo per la loro esecuzione, nel qual caso detto termine può essere prorogato per non oltre un biennio.

Art. 7.

Il Commissariato per il turismo e gli Istituti finanziatori hanno la facoltà di esercitare gli opportuni controlli ed accertamenti sulle possibilità economiche e finanziarie dei beneficiari delle provvidenze della presente legge sulla utilità od importanza turistica delle opere, nonchè sulla regolare esecuzione delle stesse e sulla loro corrispondenza col progetto approvato.

Analoghe funzioni di vigilanza e controllo esercita il Ministero del tesoro per quanto concerne le possibilità economico-finanziarie dei mutuatari e le gestioni speciali degli Istituti finanziatori, con particolare riguardo alla sussistenza delle prescritte garanzie, nonchè al regolare recupero delle somme anticipate.

Art. 8.

Le anticipazioni delle somme di cui agli articoli 1 e 4 agli istituti indicati negli stessi articoli, la gestione e la restituzione delle som-

me medesime al Tesoro, nonchè le condizioni relative alla concessione dei mutui e allo sconto dei contributi rateali diretti, comprese quelle di favore nei confronti dei mutuatari che non godono del contributo rateale a norma delle vigenti disposizioni, sono regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro e dal Commissariato per il turismo, con gli istituti su menzionati.

Tali convenzioni sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

Il fondo speciale di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, resta consolidato nell'importo stabilito in detto articolo, aumentato dell'importo delle aliquote dell'imposta di soggiorno — stabilite per la costituzione del fondo stesso, giusta l'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, — maturate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

A garanzia delle eventuali perdite sui mutui di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è costituito un particolare fondo da formarsi, fino alla concorrenza di lire un miliardo, con prelievi annui effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul provento della imposta di soggiorno in base alle aliquote stabilite dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926. ed eventuali successive modificazioni.

Il detto fondo, da costituirsi presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del Lavoro, garantisce le operazioni effettuate da quest'ultima e dagli altri istituti di credito di cui all'articolo 4 della presente legge, in proporzione al rispettivo ammontare delle operazioni da ciascun istituto accordate; dovrà essere dalla Sezione impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in proprie obbligazioni od in obbligazioni emesse da istituti di credito

fondiario in esercizio. Gli interessi dei titoli e delle obbligazioni nei quali il fondo è investito andranno in aumento del fondo stesso il quale, nella consistenza che risulterà a chiusura delle operazioni effettuate in base alla presente legge, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 11.

Il fondo di lire 3 miliardi stabilito con l'articolo 4 della presente legge, eventualmente integrato dalla disponibilità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonché il fondo di lire 1 miliardo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, vengono ripartiti dal Commissariato per il turismo nella misura del 65 per cento per le iniziative di carattere alberghiero e turistico che si intendono attuare nelle provincie dell'Abruzzo e del Molise, della Campania, della Lucania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, e del 35 per cento per quelle dell'Italia centro-settentrionale.

Art. 12.

Per la città di Roma e le località viciniori di interesse turistico, data l'imminente ricorrenza dell'Anno Santo, gli Istituti di credito, di cui all'articolo 4 della presente legge, possono essere autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per la concessione dei mutui in favore dei richiedenti, anche se l'ammontare di essi verrà messo a disposizione degli anzidetti Istituti nei successivi esercizi finanziari in cui è prevista l'assegnazione di ulteriori fondi da prelevare su quello indicato nell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio entro i limiti dei prelevamenti effettuati sulle disponibilità costituitesi nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, con gli effettivi ricavi della vendita delle merci ricevute sul piano E.R.P.

Gli impegni da assumere per l'attuazione della presente legge dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in dipendenza dei prelevamenti come sopra effettuati.